

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 aprile 2018 n. 145
Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 32 posti rene, del Centro Dialisi Città di Bisceglie sito in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, gestito dalla "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." - P.IVA 05498020725.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. dispone all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*

L'art. 7 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. prevede, ai commi 1 e 2 che:

" 1. Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal regol. reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie e all'esercizio dell'attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi)."
2. Per l'applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004."

Con istanza prot. n. DG/181/2010 del 25/03/2010, acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) dell'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia con prot. n. 1532 del 06/04/2010, il legale rappresentante della "C.B.H. S.p.A." ha chiesto, "ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, l'accreditamento istituzionale dei posti tecnici (posti rene) insistenti nelle Strutture Sanitarie facenti parte del Gruppo Sanitario CBH ed autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della DGR n. 1412 del 30/09/2002", tra cui il Centro Dialisi Città di Bisceglie, sito nel Comune di Bisceglie (BT) alla via Corte Preziosa n. 23, autorizzato all'esercizio per "n. 37 posti tecnici (posti rene) giusta Autorizzazione ed Ordinanza Sindacale del 06/05/2002".

La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i. ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", in vigore al 25/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale, stabiliva:

- all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. (...)";
- all'art. 29, comma 2 che "Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Pertanto, ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, con nota prot. n. AOO/081/4124/APS1 del 12/12/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, tra le altre, presso la citata struttura, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria, precisando che la relazione avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente l'esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Con Pec del 24/07/2014 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha trasmesso il verbale di sopralluogo prot. n. 61487 del 11/07/2014 ad oggetto "Art. 7 L.R. n. 4/2010 "Norme in materia di accreditamento delle strutture di dialisi e di prestazioni dialitiche" Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal R.R. 3/05 e ss.mm.ii."- **Verbale di sopralluogo: Centro Dialisi Città di Bisceglie Via Corte Preziosa n. 23**", con cui i tecnici incaricati hanno comunicato al medesimo Direttore del Dipartimento gli esiti delle verifiche, sotto riportati:

"In riferimento alle note della Regione Puglia – Ufficio Accreditamenti – Prot. n. AOO_081/4123 e 4124/APS1 del 12 dicembre 2012, di pari oggetto, si comunica che dall'ultimo sopralluogo, effettuato in data 08 aprile 2014 alle ore 10,30 presso il Centro Dialisi Città di Bisceglie del Gruppo Sanitario C.B.H. di Modugno, sito in Via Corte Preziosa n. 23 al primo piano del Padiglione n. 11 della Casa Divina Provvidenza in Bisceglie, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi all'uopo previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. è emerso quanto segue:

Requisiti strutturali:

- 1) la struttura è ubicata in un edificio esclusivamente dedicato alla specifica attività sanitaria ed è dislocata in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso necessari per il trattamento di eventuali complicanze;
- 2) i locali e gli spazi sono correlati al volume delle attività erogate sia in numero e sia di dimensioni tali da garantire l'adeguatezza delle prestazioni in rapporto all'utenza;
- 3) i locali sono costituiti da:

- Area Amministrativa
 - Area Clinica
- 4) Tutti i locali consentono lo svolgimento dell'attività e permettono agevoli spostamenti del personale e dei carrelli di medicazione;

Requisiti impiantistici:

- 1) Il trattamento dell'acqua di rete viene effettuato mediante osmosi inversa e la distribuzione dell'acqua trattata ai posti dialisi avviene con rete idrica a vista;
- 2) La sala dialisi è dotata di climatizzazione dell'aria e viene assicurata una temperatura adeguata a seconda della stagione;
- 3) E' presente un gruppo elettrico di continuità, linea diretta, fax e collegamento ad internet;
primo piano: atrio, attesa, segreteria e accettazione, direzione, accertamenti psicodiagnostici, terapia occupazionale ed educativa, sala visite, locale tempo libero e socializzazione, bagno, disimpegno;

Requisiti tecnologici:

- 1) I requisiti tecnologici minimi previsti sono costituiti da quelli indicati nel R.R. n. 3 del 08.02.2010;

Requisiti Organizzativi:

- 1) Per ciascun paziente è predisposto un piano di trattamento con le indicazioni delle modalità di presa in carico, della strategia dialitica e terapeutica;
- 2) Esistono e vengono applicati protocolli per la manutenzione e per la gestione delle emergenze cliniche;
- 3) Viene garantita una assistenza tecnica;
- 4) Durante i turni di dialisi di routine è garantita la presenza di personale medico, infermieristico ed ausiliario/OTA;

Alla luce di quanto sopra si dichiara l'esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed ulteriori prescritti dalla L.R. n. 8/04 e dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.

Verificato, inoltre, che il numero dei posti reni autorizzati e/o provvisoriamente accreditati, attualmente in carico alla struttura di cui in oggetto, risulta essere di 37 (trentasette) posti reni e che la rispondenza, rispetto allo standard del 3.5 pazienti per posto rene, non risulta corrispondere allo standard normativo, si esprime parere favorevole, ai fini dell'accreditamento istituzionale, limitatamente ad un numero di **32 (trentadue) posti reni**".

Posto quanto innanzi, considerato che:

- la Sez. A.01.03 *Gestione Risorse Umane – Fabbisogno* del R.R. n. 3/2010 prevede, ai fini dell'accreditamento, che il fabbisogno di personale dev'essere garantito, tra l'altro, "in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (...)" e "per limiti d'età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario";
- la Sez. B.01.04 – *Dialisi* del R.R. n. 3/2010, alla voce "Requisiti Organizzativi" prescrive, tra l'altro che "(...). Deve essere previsto un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso, per i centri a medio e basso livello assistenziale, il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità. A tal fine devono essere stabiliti accordi, sulla base di protocolli preordinati, tra centri dialisi a medio e basso livello assistenziale e la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile in ambito territoriale.";

con nota prot. n. AOO_183/3890 del 20/03/2018 la scrivente Sezione ha invitato il Legale rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." a trasmettere:

- copia dell'autorizzazione/ordinanza sindacale del 06/05/2002 relativa all'attuale sede di via Corte Preziosa n. 23 – Bisceglie;
- copia del Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso il trasferimento del paziente presso la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale;
- autocertificazione relativa:

- al numero aggiornato all'attualità dei pazienti afferenti alla struttura;
 - alla presenza di almeno un infermiere ogni 3 pazienti e almeno un ausiliario/OTA ogni dieci pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica;
 - all'elenco aggiornato dei medici nefrologi attualmente in organico presso il Centro Dialisi Città di Bisceglie, sito in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, con la precisazione dell'impegno orario settimanale garantito presso la medesima struttura, specificando il nominativo del responsabile sanitario;
- nel caso di superamento del 65° anno d'età da parte del personale medico, copia della relativa istanza di permanenza in servizio nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno d'età, e autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, specificando altresì se attualmente il dichiarante trovasi o meno in posizione di quiescenza.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che con il sopra riportato verbale di sopralluogo prot. n. 61487 del 11/07/2014, trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG con Pec del 24/07/2014, i tecnici delegati alla verifica hanno espresso parere favorevole, ai fini dell'accreditamento istituzionale, limitatamente ad un numero di 32 posti rene;

considerato altresì che con D.G.R. n. 22 del 12/01/2018 ad oggetto "*Modifica ed integrazione DGR 951/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR.*", la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, "*Di elevare il rapporto ottimale dei posti rene accreditati da (1:3,5) a (1:4,0) facendo comunque salvo il numero minimo (ad esempio 1 posto dialisi ogni 12 posti rene) da lasciare libero ogni turno per le urgenze e il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, su cui non vanno applicate le regressioni previste dalla L.R. n. 4/2010, già oggetto di modifica, con l'obbligo per le strutture erogatrici private di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale correlato ai posti rene accreditati.*" e "*Di stabilire, contestualmente che dalla data 1/1/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da strutture che hanno già raggiunto e superato il rapporto ottimale*" ;

nelle more della trasmissione, da parte del Legale Rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", della documentazione richiesta dalla scrivente Sezione con la nota prot. n. AOO_183/3890 del 20/03/2018, innanzi riportata;

si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 32 posti rene, al Centro Dialisi Città di Bisceglie sito in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, gestito dalla "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." - P.IVA 05498020725, con la precisazione che:

- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno n. 2 posti rene, aggiuntivi ai n. 32 posti rene autorizzati e accreditati, devono essere lasciati liberi per le urgenze;
- qualora il rapporto ottimale di n. 4 pazienti in carico alla struttura per ogni posto rene sia già superato o raggiunto alla data del 31/12/2017, non possono essere acquisiti ulteriori pazienti ed è fatto obbligo alla C.B.H. S.p.A di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale di pazienti in carico correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 32= 128 pz.);
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;

- il rappresentante legale della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A” dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati, n.d.r.)”*.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare l'accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 32 posti rene, al Centro Dialisi Città di Bisceglie sito in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, gestito dalla "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." - P.IVA 05498020725, con la precisazione che:
 - ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno n. 2 posti rene, aggiuntivi ai n. 32 posti rene autorizzati e accreditati, devono essere lasciati liberi per le urgenze;
 - qualora il rapporto ottimale di n. 4 pazienti in carico alla struttura per ogni posto rene sia già superato o raggiunto alla data del 31/12/2017, non possono essere acquisiti ulteriori pazienti ed è fatto obbligo alla C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale di pazienti in carico correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 32= 128 pz.);
 - l'accredimento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - il rappresentante legale della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A" dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredimento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accredimento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
 - ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati, n.d.r.)"*;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", con sede legale alla S.S. 96 Km 119,100 Modugno (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Dirigente dell'U.O.S.V.D. Pers. Conv. dell'ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Bisceglie (BT).

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)